SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. **396.**

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (Testo *B*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. **397.**

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di debito pubblico (Testo *C*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. **398.**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (Testo *A*).

04G0077 - 04G0078 - 04G0079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2003.

Struttura ordinativa, articolazione interna e ripartizione delle competenze dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003.

IL MINISTRO
PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, concernente «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e in particolare l'art. 8 che prevede l'istituzione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e la relativa dotazione organica e rimanda ad un regolamento l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio medesimo;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2003, registro n. 11, foglio n. 80, concernente la organizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua le strutture dirigenziali nelle quali si articola l'Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, e ripartisce tra esse le competenze fissate dalla legge.

Art. 2.

Direttore generale

1. Il direttore generale svolge le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003.

2. Il direttore generale con proprio provvedimento, su proposta del dirigente e sentite le organizzazioni sindacali, può definire ulteriormente l'attività dei servizi ripartendoli complessivamente in non più di ventidue settori.

Art. 3.

Servizio rapporti istituzionali e servizio comunicazione

1. Il servizio rapporti istituzionali e il servizio comunicazione operano alle dirette dipendenze del direttore generale.

2. Il servizio rapporti istituzionali cura:

a) i rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e con gli enti pubblici nazionali, per la promozione di progetti di servizio civile nazionale;

b) i rapporti con le regioni, alla luce della ripartizione di competenze di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

c) la predisposizione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, di forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

d) la predisposizione della relazione annuale al Parlamento di cui all'art. 20 della legge n. 230 del 1998.

3. Il servizio comunicazione cura:

a) le relazioni con il pubblico, fornendo agli utenti tutte le informazioni sul servizio civile, anche attraverso il call-center ed in collaborazione con le sedi regionali;

b) l'ideazione, il coordinamento e l'attività redazionale del sito web;

c) la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali, in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle amministrazioni interessate;

d) la promozione e l'organizzazione di convegni ed altri eventi pubblici aventi ad oggetto il servizio civile, nonché la diffusione del logo dell'Ufficio nazio-

nale ed il suo utilizzo da parte di enti e organizzazioni coinvolte e la sua applicazione negli oggetti, prodotti ed eventi dell'Ufficio nazionale medesimo;

e) la diffusione all'interno dell'Ufficio nazionale delle notizie ed informazioni sul servizio civile, nonché la definizione e la gestione del sistema di comunicazione interna in termini di contenuti, metodi e strumenti.

Art. 4.

Ufficio del servizio civile

1. L'ufficio del servizio civile è articolato in cinque servizi:

a) servizio progetti e convenzioni;

b) servizio ammissione e impiego;

c) servizio gestione;

d) servizio programmazione, monitoraggio e controllo;

e) servizio formazione.

2. Il servizio progetti e convenzioni cura:

a) gli adempimenti relativi alle convenzioni per l'impiego degli obiettori di coscienza, ivi compresi quelli connessi alla stipula, risoluzione e sospensione delle convenzioni medesime, nonché all'ampliamento e riduzione della capacità ricettiva degli enti, delle sedi periferiche e dei centri operativi;

b) la definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di servizio civile e per la valutazione dei progetti d'impiego dei volontari, nonché delle modalità di svolgimento del servizio civile in Italia e all'estero;

c) gli adempimenti relativi all'accreditamento degli enti di servizio civile ed alla tenuta del relativo albo nazionale;

d) l'attività connessa alla valutazione dei progetti per l'impiego dei volontari;

e) la predisposizione dei bandi per l'avvio al servizio civile nazionale.

3. Il servizio ammissione e impiego cura:

a) gli adempimenti relativi alla ammissione, esclusione e decadenza dal servizio civile, nonché alla ammissione allo svolgimento del servizio civile ai sensi dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998;

b) l'acquisizione dei dati necessari a soddisfare le richieste dei giovani e degli enti convenzionati per l'espletamento del servizio civile;

c) la formazione della lista dei giovani del servizio civile nazionale;

d) gli adempimenti connessi alla precettazione dei giovani ammessi a prestare servizio civile, incluse le ipotesi previste dall'art. 5, comma 1 della legge n. 64 del 2001;

e) la verifica dei requisiti dei volontari selezionati dagli enti e il loro avvio al servizio;

f) le attività relative alla gestione dei volontari in servizio, ivi comprese anche le rinunce, interruzioni e destituzione dal servizio, e le assenze a diverso titolo, per quanto eccede la competenza degli enti;

g) il rilascio degli attestati ai volontari a conclusione del servizio;

h) gli adempimenti previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288.

4. Il servizio gestione cura:

a) gli adempimenti concernenti le vicende modificative dello status dei giovani ammessi a prestare il servizio civile che intervengono sulle condizioni, modalità e tempi di espletamento del servizio, nonché tutte le vicende successive all'avvio al servizio;

b) l'attività prevista dal regolamento di disciplina di cui all'art. 8, comma 2, lettera *i)*, della legge n. 230 del 1998;

c) gli adempimenti connessi alla predisposizione dell'elenco dei giovani soggetti al richiamo in servizio;

d) la pianificazione, sentiti la Croce Rossa italiana e il Dipartimento della protezione civile, dei richiami in servizio in caso di calamità naturali ovvero in caso di guerra o di mobilitazione generale.

5. Il servizio programmazione, monitoraggio e controllo cura:

a) gli studi, la documentazione, le analisi e le elaborazioni statistiche sul servizio civile;

b) la programmazione annuale del servizio civile in Italia e all'estero, in relazione sia alla modalità obbligatoria che a quella volontaria;

c) il programma e le attività di monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale;

d) la predisposizione del programma annuale di verifiche sugli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza;

e) l'attività ispettiva, anche attraverso le sedi regionali, presso gli enti per la verifica del corretto impiego degli obiettori e dei volontari in servizio civile;

f) il coordinamento delle sedi regionali.

6. Il servizio formazione cura:

a) l'individuazione dei contenuti e delle modalità della formazione generale degli obiettori di coscienza e dei volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale;

b) la promozione e il coordinamento delle attività di formazione dei responsabili degli enti;

c) gli adempimenti connessi alla erogazione dei contributi per la formazione;

d) la definizione degli standard qualitativi della formazione;

e) l'accertamento dell'effettiva erogazione della formazione, del rispetto degli standard richiesti, del livello di gradimento e di apprendimento dei destinatari;

f) i rapporti con le università, gli istituti scolastici, gli ordini professionali, le associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici e privati ai fini del riconoscimento, in favore dei volontari, di crediti formativi e di altri benefici.

Art. 5.

Ufficio organizzazione e risorse

1. L'ufficio organizzazione e risorse è articolato in quattro servizi:

a) servizio amministrazione e bilancio;

b) servizio del personale e dei servizi generali;

c) servizio affari legali e contenzioso;

d) servizio per l'informatica.

2. Il servizio amministrazione e bilancio cura:

a) la programmazione finanziaria del servizio civile, le previsioni di spesa per il servizio civile e per il funzionamento dell'Ufficio nazionale;

b) la predisposizione degli ordinativi di pagamento per le obbligazioni assunte verso terzi e per le somme spettanti agli enti e agli obiettori di coscienza, la gestione del servizio di cassa interna, le attività del cassiere-consegnatario;

c) gli adempimenti connessi al trattamento economico e previdenziale dei volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale;

d) l'espletamento delle procedure contrattuali e la predisposizione degli schemi di contratto per l'acquisizione di beni e servizi;

e) la gestione finanziaria, il controllo delle procedure di spesa, la predisposizione del rendiconto annuale della contabilità speciale, i rapporti con gli organi di controllo;

f) il trattamento economico accessorio del personale, i compensi da corrispondere ai consulenti di cui si avvale l'Ufficio nazionale nonché il trattamento economico di missione in Italia e all'estero.

3. Il servizio del personale e dei servizi generali cura:

a) le attività di carattere giuridico-amministrativo relative al personale;

b) la gestione del personale;

c) le relazioni sindacali;

d) le attività di aggiornamento e formazione specifica del personale in servizio;

e) la predisposizione della relazione annuale sui costi e sull'efficienza del servizio, la predisposizione della contabilità analitica per centri di costo, l'elaborazione del conto annuale per centri di costo, ed il conseguente controllo di gestione;

f) il servizio di vigilanza e del centralino;

g) le funzioni di segreteria della Consulta nazionale per il servizio civile.

4. Il servizio affari legali e contenzioso cura:

a) l'elaborazione e la formulazione degli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti l'Ufficio nazionale nonché l'esame di quelli predisposti da altre amministrazioni dello Stato;

b) la risoluzione di questioni di massima sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di leggi vigenti;

c) i rapporti dell'Ufficio nazionale con il Parlamento e gli organi consultivi;

d) i ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell'Ufficio nazionale;

e) la trattazione delle iniziative extragiudiziali e delle questioni giuridiche di interesse dell'Ufficio nazionale;

f) l'attività di contenzioso derivante dalla gestione dei contratti;

g) la tenuta della documentazione sul servizio civile con particolare riferimento alle normative e agli atti regolamentari.

5. Il servizio per l'informatica cura:

a) la gestione ed il funzionamento del sistema informatico in dotazione all'Ufficio nazionale e la sicurezza degli archivi;

b) la gestione delle banche-dati;

c) la manutenzione delle reti interne ed esterne;

d) la gestione dei collegamenti internet;

e) le attività di protocollo e archivio.

Roma, 12 dicembre 2003

Il Ministro: GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 2

04A02366

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2004.

Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma 2-*quater*, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione annuale, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servi-

zio nonché degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo;

Visto altresì il comma 5 del medesimo art. 9 della legge n. 230/1998 che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del Servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione — con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quater*, della legge 8 luglio 1998, n. 230 — della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile;

Visto altresì l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, che definisce le ipotesi e le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il Fondo nazionale per il servizio civile;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998 recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, nel contingente dei giovani da avviare al servizio civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;

Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e i vincoli territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e dagli obiettori di coscienza e le disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge 8 luglio 1998, n. 230;

Rilevato che nel corso dell'anno 2004 si prevede una sensibile riduzione del numero degli obiettori da avviare al servizio in considerazione della sospensione, a partire dal 1° gennaio 2004, delle operazioni di leva nei confronti dei nati nell'anno 1986 e dell'avvio al servizio nell'anno 2003 dei giovani della classe 1985 disponibili alla chiamata dal 1° gennaio 2003 al 31 marzo 2003;

Ravvisata la necessità di avviare — sin dal periodo transitorio di cui all'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 64 — i giovani ammessi a prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'art. 6 della medesima legge, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza

1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per l'anno 2004, tenuto conto oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza sui settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 230 del 1998, è definita, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 30.000 unità, di cui fino ad un massimo di 100 unità da impiegare all'estero.

2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il limite fissato nel precedente comma, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 2.

*Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis *della legge n. 230/1998*

1. La domanda di dispensa deve essere inoltrata all'Ufficio nazionale per il servizio civile e redatta a pena di irricevibilità, secondo le indicazioni contenute nella nota esplicativa al presente provvedimento.

Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono, in ordine di priorità decrescente, di seguito definite:

a) difficoltà economiche o familiari e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *a)* della legge n. 230/1998):

1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;

2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;

3) orfano di entrambi i genitori;

4) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;

5) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;

6) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella *A*;

7) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente, ricompreso entro il secondo grado di parentela, sia affetto da grave infermità, convalidata dalla A.S.L. competente, che richieda cure mediche onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;

8) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;

9) titolare di impresa individuale o di attività economica ovvero responsabile diretto e determinante della conduzione di società avviate entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile ovvero avviate con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo. Tutte le tipologie sopra indicate verranno considerate ai fini della concessione del beneficio solo se con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;

10) destinatario di una proposta di assunzione da parte di enti pubblici o soggetti privati con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno nonché con contratto di apprendistato o di inserimento di una durata non inferiore ai dodici mesi e a tempo pieno, per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva; titolare di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (quest'ultimo stipulato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003), a tempo pieno, purché alla data di presentazione della domanda di dispensa l'interessato debba svolgere almeno dodici mesi di attività lavorativa.

L'Ufficio nazionale per il servizio civile effettua controlli circa la sussistenza del rapporto di lavoro fino a 10 mesi dalla data di concessione della dispensa ovvero, in caso di avvenuta precettazione, fino alla data prevista per la fine del servizio e, qualora accerti l'insussistenza della situazione dichiarata dall'interessato, revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C.

Per quanto riguarda le proposte di assunzione, l'interessato, al fine di conseguire la definitività del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., è tenuto a far pervenire all'Ufficio nazionale per il servizio civile, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l'impiego;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *b)*, della citata legge n. 230/1998): cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno si riferisca allo svolgimento di una attività incompatibile con il servizio civile e i meriti siano riconosciuti mediante selezione pubblica, adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio, ovvero che nell'espletamento di attività sportive abbia fatto parte di rappresentative nazionali ed abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale.

Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale.

Per quanto riguarda l'attività sportiva i risultati ed i meriti devono essere documentati dalle competenti federazioni sportive;

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *c)*, della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa a favore dei giovani appartenenti alla 1ª e 2ª categoria di idoneità di cui al decreto del Ministro della difesa 30 settembre 2002 recante «Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale». Quanto previsto al presente punto *c)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio. È possibile da parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di avvio al servizio.

Gli obiettori già in servizio o in attesa di chiamata possono richiedere all'Ufficio nazionale per il servizio civile la nuova valutazione della situazione sanitaria (V.S.S.), allegando certificazione rilasciata dalla A.S.L. nonché copia del foglio contenente il profilo sanitario risultante alla visita di leva, nel caso di patologia insorta o aggravatasi successivamente alla predetta visita.

L'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di L.I.S.A.A.C./dispensa;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-*bis*, lettera *d)*, della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.

Quanto previsto al presente punto *d)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

Art. 3.

Deroghe all'ordine di priorità delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2

1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorità di cui all'art. 2.

2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.

Art. 4.

*Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C. a norma dell'art. 9, comma 2-*ter*, della legge n. 230/1998*

Nell'anno 2004 l'Ufficio nazionale per il servizio civile può adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-*ter*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

Art. 5.

Procedure

1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 1, del presente decreto i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2003, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2004 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilità alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2 e dall'art. 4 del presente decreto, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle domande da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio medesimo.

4. La presentazione della domanda di dispensa sospende i termini per l'avvio al servizio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per un periodo non superiore ai novanta giorni necessari all'Ufficio nazionale per il servizio civile per determinarsi sull'istanza stessa. Nel caso in cui l'interessato abbia già ricevuto il provvedimento di avvio al servizio, la presentazione della domanda di dispensa sospende per una sola volta la presa di servizio per il periodo non superiore a novanta giorni a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile per l'emanazione del relativo provvedimento.

Qualora l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotti un provvedimento di rigetto sulla istanza di dispensa, l'obiettore deve prendere servizio presso l'ente cui era stato assegnato entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

Art. 6.

Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale

1. Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64, è definito per l'anno 2004 in 37.800 unità, di cui 37.000 da impiegare in Italia e 800 all'estero.

2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, è determinato, per l'anno 2004, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa, nell'ammontare massimo di 50 unità.

Art. 7.

Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale ed al servizio civile all'estero

1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all'art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio all'estero ed ai cittadini di cui al comma 2 del citato art. 6 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2004 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.

Roma, 4 febbraio 2004

Il Ministro: GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 106

04A02367

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Tagaras Charissios di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tagaras Charissios, nato il 17 giugno 1952 a Vari (Grecia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo professionale di geotecnico conseguito in Grecia, come attestato dall'Ordine geotecnico della Grecia cui il richiedente risulta iscritto dal 1987 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di geologo;

Preso atto che il sig. Tagaras è in possesso del diploma di laurea in geologia conseguito nel maggio 1987 presso l'Aristotelea Università di Salonicco, previo riconoscimento degli esami sostenuti presso l'«Università degli studi di Camerino» - facoltà di scienze geologiche;

Considerato che l'interessato è in possesso della «Licenza all'esercizio della professione di geotecnico - specializzazione geologia» rilasciata dall'Ordine geotecnico della Grecia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 novembre 2003;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 novembre 2003;

Ritenuto che il sig. Tagaras abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo e l'iscrizione all'albo nella sezione *A*, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tagaras Charissios, nato il 17 giugno 1952 a Vari (Grecia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

04A02376

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Papa Alberto Riccardo di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Papa Alberto Riccardo, nato ad Atene il 1° luglio 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di biologo, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado em Ciencias», presso l'«Universidade Presbiteriana Mackenzie» il 24 febbraio 2000, il titolo accademico di «Bacharel em Ciencias» conseguito presso l'«Universidade Presbiteriana Mackenzie» il 9 marzo 2001 e il titolo di specializzazione in «Gestao Ambiental» rilasciato dall'«Universidade de Sao Paulo» il 31 ottobre 2002;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Conselho Regional de Biologia» come attestato dal 25 febbraio 2000;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 27 gennaio 2004;

Considerato il parere in atti del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Preso atto che in Brasile l'iscrizione al «Conselho Regional de Biologia» può essere ottenuta già con il titolo di «Licenciado em Ciencias» come regolamentato dalla legge locale n. 6684/1979;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione *A* dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Papa Alberto Riccardo, nato ad Atene il 1° luglio 1976, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione *A* e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

04A02386

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Dugenci Murat di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Dugenci Murat, nato il 12 ottobre 1976 a Istanbul (Turchia), cittadino turco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Endustri Muhendisi» conseguito in Turchia, come attestato dalla «Camera degli ingegneri meccanici» di Ankara (Turchia) cui il richiedente risulta iscritto dal 18 giugno 2003, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il sig. Dugenci è in possesso del diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso la Università Tecnica Yildiz di Istanbul il 9 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere favorevole espresso dal rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla questura di Oristano il 22 ottobre 2002, rinnovato il 29 settembre 2003 e valido fino al 21 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Dugenci Murat, nato il 12 ottobre 1976 a Istanbul (Turchia), cittadino turco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione *A* - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione *A* settore industriale.

04A02387

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento nazionale delle attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) nell'ambito dei programmi comunitari nel settore della ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, per le annualità 2003 e 2004, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 25/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visti i programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e di dimostrazione nonché i programmi quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) relativi al periodo 1998-2006;

Visto il programma specifico (EURATOM) di ricerca e formazione sull'energia nucleare per il periodo 2002-2006 concernente, tra l'altro, il settore dell'energia di fusione termonucleare controllata;

Considerato che nell'ambito di detti programmi l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) svolge attività programmatiche nei settori dell'energia, dell'ambiente e della fusione nucleare controllata, a seguito di contratti direttamente stipulati con i Servizi dell'Unione europea;

Considerato, in particolare, che per il periodo 2003-2004 le attività del programma di fusione nucleare, di cui al contratto EURATOM-ENEA n. 348-88-I FUAI del 23 ottobre 1989 e relativi accordi aggiuntivi, comportano spese di parte nazionale ammontanti nell'anno 2003 a 50,300 Meuro, a fronte di contributi comunitari pari a 13,800 Meuro e nell'anno 2004 a 50,900 Meuro, a fronte di contributi comunitari di 14,300 Meuro, come comunicato dalla Commissione europea - Direzione generale della ricerca, con nota del 2 dicembre 2003;

Vista la nota n. 266119 del 18 dicembre 2003 con la quale il Ministero delle attività produttive, nel rappresentare l'insufficienza di fondi nel proprio stato di previsione nonché l'indisponibilità di risorse da parte dell'ENEA, che garantiscano la partecipazione dell'Ente stesso ai programmi comunitari, chiede l'intervento del Fondo annualità 2003 e 2004 a titolo di parziale cofinanziamento nazionale delle suddette attività;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È autorizzata l'assegnazione di 51,646 Meuro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 in favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a titolo di parziale cofinanziamento nazionale per le attività richiamate in premessa, relative alle annualità 2003 e 2004.

2. La predetta quota viene erogata dal Fondo di rotazione direttamente all'ENEA, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo decreto di autorizzazione del Ministero delle attività produttive.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza, relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e l'ENEA.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223

04A02343

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore dei Programmi «Italia-Svizzera», «Italia-Austria», «Italia-Slovenia», «Italia-Francia (Alpi)», «Italia-Francia (Isole)» e «Italia-Albania» inseriti nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per l'annualità 2003. (Decreto n. 26/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che

trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni Programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome partecipanti ai programmi;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i programmi inseriti nella Sezione transfrontaliera del Programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001 e 2002 per tutti i suddetti programmi transfrontalieri;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'anno 2003;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'autorità di pagamento di ogni singolo programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima autorità, anche con altre regioni o province autonome qualora partecipanti;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale dei Programmi «Italia-Austria», «Italia-Svizzera», «Italia-Francia (Alpi)», «Italia-Francia (Isole)», «Italia-Slovenia» e «Italia-Albania» inseriti nel Programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a 22.988.214,00 euro per l'annualità 2003, così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste presentate dalle rispettive autorità di pagamento.

3. L'autorità di gestione titolare di ogni singolo programma, di cui alla medesima tabella *A*, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettua i controlli di competenza.

4. Ciascuna autorità di gestione, per il programma di cui è titolare, invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 224

TABELLA *A*

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei PIC INTERREG III 2000-2006
Sezione transfrontaliera - Annualità 2003

PIC INTERREG III Sezione transfrontaliera	Decisioni	Autorità di pagamento e di gestione	Legge n. 183/1987 *Importi in euro*
Italia-Austria	C(2001)3537 del 23-11-01	P.A. Bolzano	2.426.194,00
Italia-Svizzera	C(2001)2126 del 12-09-01	Lombardia	3.032.744,00
Italia-Francia "Isole"	C(2001)4016 del 18-12-01	Sardegna	4.549.115,00
Italia-Francia "Alpi"	C(2001)2768 del 12-11-01	Piemonte	5.957.548,00
Italia-Slovenia	C(2001)3614 del 27-12-01	F.V. Giulia	4.661.502,00
Italia-Albania	C(2002)1660 del 20-06-02	Puglia	2.361.111,00
		TOTALE	22.988.214,00

04A02344

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore dei Programmi «Mediterraneo Occidentale», «CADSES» (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space), «Spazio Alpino» e «Archimed», inseriti nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, per l'annualità 2003. (Decreto n. 27/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa Interreg III è articolata nelle Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni Programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi d'iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce per la Sezione transnazionale degli stessi una quota di cofinanziamento a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i programmi inseriti nella Sezione transnazionale del Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001 e 2002 in favore dei suddetti programmi transnazionali;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'anno 2003;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale dei Programmi «Mediterraneo occidentale», «CADSES», «Spazio Alpino» e «Archimed» inseriti nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad € 23.858.365,00 per l'annualità 2003, così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministero medesimo adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali dei propri programmi ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

5. Ciascuna autorità di gestione, per il programma di cui è titolare, invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 225

TABELLA *A*

Cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei PIC INTERREG III - 2000-2006 - Sezione transnazionale - Annualità 2003.

Importi in euro

PIC INTERREG III Sezione Transnazionale	Decisioni	Legge n. 183/1987
CADSES	C(2001)4013 del 22-12-01	8.838.281,00
Medoc	C(2001)4069 del 27-12-01	6.918.326,00
Spazio Alpino	C(2001)4017 del 19-12-01	4.173.633,00
Archimed	C(2003)117 del 3-03-03	3.928.125,00
	TOTALE	23.858.365,00

04A02345

DECRETO 22 dicembre 2003.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Programma d'iniziativa comunitaria Urban II, per l'annualità 2003. (Decreto n. 30/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1100 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti relativi all'Iniziativa comunitaria Urban II concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile;

Vista la nota della Commissione europea - D.G. Politica regionale, n. 100819 del 31 gennaio 2001 che stabilisce il profilo finanziario delle risorse accordate agli Stati membri per l'Iniziativa Urban II per il periodo 2000-2006 e che prevede per l'Italia una quota pari a 114,8 Meuro, comprensiva dell'indicizzazione fino al 2003;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale del Programma di iniziativa comunitaria Urban II relativo al periodo 2000-2006, che stabilisce una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dai comuni titolari di programmi;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i Programmi d'iniziativa comunitaria Urban II relativi alle città di Carrara, Caserta, Crotone, Genova, Milano, Misterbianco, Mola di Bari, Pescara, Taranto e Torino, per il periodo 2000-2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001 e 2002 a favore di tutti i suddetti programmi dell'Iniziativa Urban II;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2003, pari a 12.888.216,00 euro;

Considerato che le risorse suddette, oltre alla indicizzazione, comprendono anche quelle destinate alla misura di assistenza tecnica centrale, di cui è beneficiario finale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come indicato dal predetto Dicastero;

Considerato che al finanziamento dell'assistenza tecnica centrale concorrono sia il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 sia gli enti territoriali interessati e che, pertanto, è opportuno specificare le quote di rispettiva competenza, così come indicato nell'allegata tabella *B*;

Considerata l'opportunità di scorporare le predette quote di assistenza tecnica centrale dalle assegnazioni del contributo statale *ex lege* n. 183/1987 a favore del programma e di trattenere i relativi importi presso il Fondo di rotazione, a disposizione del citato Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei Programmi operativi inseriti nell'Iniziativa comunitaria Urban II citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è pari complessivamente a 12.888.216,00 euro per l'annualità 2003, così come indicato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale autorità di pagamento.

3. I comuni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano, sulla base delle specifiche competenze, tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio Programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le amministrazioni comunali, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 226

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE
EX LEGE N. 183/1987 DEL PIC URBAN II - 2000-2006 - ANNUALITÀ 2003

(importi in euro)

COMUNI	DECISIONI	Riparto assegnazione totale Legge 183/1987		
		Quota a favore dei Comuni al netto dell'assistenza tecnica centrale (a)	Quota a disposizione del MIT per l'assistenza tecnica centrale (b)	Totale complessivo (c = a + b)
CARRARA	C(2001)2880 del 23/11/01	1.275.898,00	35.943,00	1.311.841,00
CASERTA	C(2001)2881 del 23/11/01	1.781.305,10	20.039,90	1.801.345,00
CROTONE	C(2001)2882 del 23/11/01	1.158.920,99	27.950,01	1.186.871,00
GENOVA	C(2001)2879 del 20/11/01	1.544.791,52	38.754,48	1.583.546,00
MILANO	C(2001)3530 del 23/11/01	1.543.196,03	43.404,97	1.586.601,00
MISTERBIANCO	C(2001)3533 del 23/11/01	1.162.810,38	27.189,62	1.190.000,00
MOLA DI BARI	C(2001)3547 del 23/11/01	697.846,61	24.809,39	722.656,00
PESCARA	C(2001)2805 del 20/11/01	702.493,00	22.050,00	724.543,00
TARANTO	C(2001)2887 del 26/11/01	1.155.422,51	38.577,49	1.194.000,00
TORINO	C(2001)3531 del 21/11/01	1.540.814,30	45.998,70	1.586.813,00
TOTALE		12.563.498,44	324.717,56	12.888.216,00

TABELLA *B*

QUOTA A DISPOSIZIONE DEL MIT PER L'ASSISTENZA TECNICA CENTRALE
(SPECIFICAZIONE DELLA COLONNA *B)* TABELLA A)

(importi in euro)

COMUNI	Riparto della quota a disposizione del MIT per l'assistenza tecnica centrale da trattenere presso il Fondo di Rotazione		
	di competenza della L. 183/87	di competenza degli Enti territoriali	Totale
CARRARA	20.966,63	14.976,37	35.943,00
CASERTA	20.039,90	-	20.039,90
CROTONE	21.500,09	6.449,92	27.950,01
GENOVA	35.934,04	2.820,44	38.754,48
MILANO	25.047,30	18.357,67	43.404,97
MISTERBIANCO	19.036,34	8.153,28	27.189,62
MOLA DI BARI	18.152,68	6.656,71	24.809,39
PESCARA	12.862,50	9.187,50	22.050,00
TARANTO	26.425,43	12.152,06	38.577,49
TORINO	27.058,83	18.939,87	45.998,70
TOTALE	227.023,74	97.693,82	324.717,56

04A02346

DECRETO 16 febbraio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 gennaio 2004 che hanno disposto per il 15 gennaio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2004 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,508 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,945 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 19.686.530,30 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 aprile 2004; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2005, ammonta a € 143.844.744,34 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 gennaio 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,568 ed a 99,261 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,187 ed a 96,984 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A02493

DECRETO 16 febbraio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottanta giorni relativi all'emissione del 2 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 2003 che ha disposto per il 2 gennaio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottanta giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottanta giorni è risultato pari a 98,987.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 91.210.414,58 per i titoli a centottanta giorni con scadenza 30 giugno 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottanta giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,108 ed a 98,501.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A02494

DECRETO 16 febbraio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentoquarantotto giorni relativi all'emissione del 2 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 2003 che ha disposto per il 2 gennaio 2004 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali, con scadenza 15 dicembre 2004, della durata residua di trecentoquarantotto giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2004;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali del 2 gennaio 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentoquarantotto giorni è risultato pari a 97,917.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 31.240.817,32 per i titoli a trecentoquarantotto giorni con scadenza 15 dicembre 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentoquarantotto giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,145 ed a 97,004.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A02495

DECRETO 5 marzo 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 marzo 2004 è pari a 34.868 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 marzo 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 marzo 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A02491

DECRETO 5 marzo 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 marzo 2004 è pari a 34.868 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 marzo 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 marzo 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A02492

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2004.

Autorizzazione alla Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché dell'attività assicurativa nei rami infortuni e malattia di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e

di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza dell'11 dicembre 2002 con la quale la società Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.a., con sede in Milano, via Rovello n. 18, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui all'allegato I, tabella *a)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché l'attività assicurativa nei rami infortuni e malattia di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 4 febbraio 2004;

Considerato che i programmi di attività e le relazioni tecniche presentati da Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 17 febbraio 2004;

Dispone:

La società Axa Cattolica Previdenza in Azienda S.p.a., con sede legale in Milano, via Rovello n. 18, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché l'attività assicurativa nei rami infortuni e malattia di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il presidente: GIANNINI

04A02368

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2004.

Autorizzazione alla Ala Assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi «danni alle colture» compresi nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il decreto ministeriale 21 luglio 1993 con il quale Ala Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Comune Antico n. 43, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18. Assistenza nonché i successivi provvedimenti ISVAP numeri 933/1998, 2054/2002 e 2204/2003;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale l'Ala Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi «danni alle colture» compresi nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 17 febbraio 2004;

Dispone:

La società Ala Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Comune Antico n. 43, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi «danni alle colture» compresi nel ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il presidente: GIANNINI

04A02396

A.N.A.S. S.P.A.

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2003.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7558 del 26 agosto 2002 concernente il progetto relativo all'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - Tronco 1º tratto 7º lotti 4 e 5 - dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud incluso) al km 139+000 (svincolo di Lauria nord incluso), da realizzarsi nei comuni di Lagonegro, Nemoli, Rivello e Lauria, presentato da A.N.A.S. S.p.a.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E PER GLI AFFARI GENERALI

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenza di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono assegnati allo Stato «... i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale ...»

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Premesso:

che con nota n. 11659 dell'8 agosto 2002 l'Anas, direzione generale, ha inviato a questo Ministero gli elaborati grafici e la relazione tecnica relativi al progetto definitivo delle opere di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria:

tronco 1, tratto 7, lotto 4. Dal km 126+000 al km 139+000 (svincolo di Lauria nord incluso) carreggiata nord;

tronco 1, tratto 7, lotto 5. Dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud incluso) al km 139+000 carreggiata sud;

che l'Anas ha comunicato a questo Ministero di aver adempiuto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione di apposito avviso al pubblico su quotidiani nazionali;

che in data 3 marzo 2003 l'Anas ha adempiuto a quanto prescritto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con gli avvisi al pubblico sul quotidiano «Il Corriere della Sera»;

che per tali lavori è stato emesso con prescrizioni il decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/7558 in data 26 agosto 2002;

che questo dipartimento con nota n. 578 in data 12 settembre 2002, ha convocato una conferenza di servizi per il giorno 11 ottobre 2002;

che in tale sede, al fine di consentire l'integrazione di elaborati progettuali richiesti da alcune amministrazioni, la conferenza ha ritenuto opportuno aggiornare la seduta stessa a data da destinarsi;

che questo dipartimento con nota n. 197 in data 25 febbraio 2003, trasmessa tramite fax, ha convocato una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per il giorno 13 marzo 2003 invitando gli enti e le amministrazioni interessati;

che con nota n. 727 e n. 301 rispettivamente del 16 ottobre 2002 e del 26 marzo 2003, questo dipartimento ha trasmesso copia conforme dei verbali delle citate conferenze di servizi a tutte le amministrazioni interessate;

Considerato:

che il Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 17238 in data 13 maggio 2003 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che il Ministero della difesa, ispettorato logistico dell'Esercito, con nota n. 9427/12.3/150S in data 12 marzo 2003 ha trasmesso il proprio parere favorevole;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata con nota n. 3134 in data 12 febbraio 2003 ha confermato il parere favorevole con prescrizioni precedentemente espresso;

che la regione Basilicata, dipartimento ambiente e territorio - ufficio urbanistica e tutela del paesaggio, ha espresso parere favorevole con decreto del presidente della giunta regionale n. 109 in data 6 giugno 2003;

che la regione Basilicata, dipartimento ambiente e territorio - ufficio foreste e tutela del territorio, ha espresso parere favorevole con prescrizioni con determinazione dirigenziale n. 75D.2003/D336 in data 2 aprile 2003;

che l'Autorità di bacino della regione Basilicata ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni e con nota n. 751/8002 in data 11 marzo 2003 ha confermato integralmente il contenuto del parere precedentemente espresso;

che il comune di Rivello ha espresso in sede di conferenza parere favorevole;

che il comune di Lauria ha espresso in sede di conferenza parere favorevole con condizioni;

che il comune di Lagonegro ha espresso con deliberazione di consiglio comunale n. 39 in data 30 settembre 2002, parere favorevole con condizioni;

che il comune di Nemoli ha espresso in sede di conferenza parere favorevole con condizioni;

che la Comunità montana lagonegrese ha espresso in sede di conferenza parere favorevole con condizioni confermando quanto già espresso nella precedente sessione con nota n. 4917 in data 8 ottobre 2002;

che la SNAM rete gas con nota n. DI-SOCC/1291/SPE in data 21 novembre 2002 ha espresso parere favorevole;

che la RFI con nota n. DI/TS.DINA/TC.OC.3/795 in data 7 marzo 2003 ha ribadito che l'opera di che trattasi non interferisce con strutture ferroviarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e la regione Basilicata, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, autorizza la realizzazione delle opere di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria: tronco 1, tratto 7, lotto 4. Dal km 126+000 al km 139+000 (svincolo di Lauria nord incluso) carreggiata nord; - tronco 1, tratto 7, lotto 5. Dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud incluso) al km 139+000 carreggiata sud. Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, unitamente ai verbali della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-*ter* della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

Art. 3.

È fatto obbligo all'Anas di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

Roma, 15 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: FONTANA

04A02379

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7485 del 18 luglio 2002 concernente il progetto relativo all'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - Tronco 1º tratto 7º lotti 1, 2 e 3 - dal km 108+000 al km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso), da realizzarsi nei comuni di Casalbuono, Montesano sulla Marcellana e Lagonegro, presentato da A.N.A.S. S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenza di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con cui tra l'altro, vengono assegnati allo Stato «... i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale ...»;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Visto il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm., ed in particolare l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai P.R.G.;

Premesso:

che l'Anas, direzione generale, con nota n. 1377 del 20 giugno 2001 ha inviato a questo Ministero gli elaborati grafici e la relazione tecnica relativi al progetto definitivo delle opere di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria: tronco 1, tratto 7, lotto 1. Dal km 108+000 al km 117+000; - tronco 1, tratto 7, lotto 2. Dal km 117+000 al km 123+800; - tronco 1, tratto 7, lotto 3 dal km 123+800 al km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso);

che con la stessa nota l'Anas ha dichiarato altresì di aver avviato, per i lotti in esame ricadenti tra il km 108+000 e 126+000 la procedura di valutazione di impatto ambientale in data 29 marzo 2001;

che l'Anas ha comunicato a questo Ministero di aver adempiuto a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione di apposito avviso al pubblico su quotidiani nazionali;

che in data 1° settembre 2001 l'Anas ha adempiuto a quanto prescritto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con gli avvisi al pubblico sui quotidiani «Il Mattino» e «La Gazzetta del Mezzogiorno»;

che questo dipartimento con nota n. 965 in data 27 luglio 2001 ha convocato una conferenza di servizi per il giorno 11 settembre 2001;

che in tale sede al fine di consentire l'emissione del decreto di compatibilità ambientale nonché l'integrazione di elaborati progettuali richiesti da alcune amministrazioni, si è ritenuto opportuno aggiornare la conferenza a data da destinarsi;

che per tali lavori è stato emesso con prescrizioni il decreto di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/7485 in data 18 luglio 2002;

che questo dipartimento con nota n. 445, in data 11 luglio 2002 ha convocato una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per il giorno 11 settembre 2002 invitando gli enti e le amministrazioni interessati;

che in tale sede la conferenza stessa ha deciso all'unanimità di trasmettere gli elaborati progettuali, con le variazioni apportate a seguito dell'emissione del decreto di compatibilità ambientale, a tutte le amministrazioni interessate;

che in data 31 agosto 2002 l'Anas ha adempiuto a quanto prescritto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con gli avvisi al pubblico sul quotidiano «Il Sole 24 Ore»;

che con note n. 1440 e n. 641 rispettivamente del 28 settembre 2001 e del 18 settembre 2002, questo dipartimento ha trasmesso copia conforme dei verbali delle citate conferenze di servizi a tutte le amministrazioni interessate;

che con nota n. 02074 in data 23 luglio 2003 l'Anas, direzione generale, ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate gli elaborati tecnici relativi alla variazioni progettuali adottate per la variante di Casalbuono;

che questo dipartimento a seguito della succitata nota dell'Anas n. 02074 in data 23 luglio 2003 ha inviato la nota n. 792 in data 26 settembre 2003 invitando tutte le amministrazioni interessate ad esprimersi sulle variazioni apportate;

Considerato:

che con nota n. 10154/12.3/15OS in data 5 agosto 2002 il Ministero della difesa, ispettorato logistico dell'Esercito, ha confermato il proprio parere favorevole;

che con nota n. 2837 in data 5 settembre 2002 la giunta regionale della Campania ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa Stato-regione;

che con nota n. 15548 in data 9 settembre 2002 la regione Basilicata, dipartimento infrastrutture e mobilità, ha confermato il proprio parere favorevole;

che con nota n. 19034 in data 10 settembre 2002 la regione Basilicata, dipartimento ambiente e territorio, ha confermato il proprio parere favorevole;

che con nota n. 9293 in data 9 settembre 2002 la provincia di Salerno ha confermato il proprio parere favorevole;

che con nota n. 2305/80 in data 10 settembre 2002 l'Autorità di bacino della regione Basilicata ha confermato il proprio parere favorevole;

che con nota n. 4607 in data 11 settembre 2002 il parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che con note numeri 5542 e 6115, rispettivamente in data 28 febbraio 2002 e 5 marzo 2002 la soprintendenza archeologica della Basilicata ha espresso parere favorevole con condizioni;

che con nota n. 14172/15Z in data 26 novembre 2003 la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Salerno, Avellino e Benevento ha espresso parere favorevole;

che con nota n. TEAOTNA/P2003001456 in data 21 ottobre 2003 la Terna S.p.a. ha espresso parere favorevole;

che la Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno e Avellino ha espresso in sede di conferenza di servizi il proprio parere favorevole con condizioni confermando il parere rilasciato con nota n. 6752 in data 20 febbraio 2002 e riportato integralmente nel decreto di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/7485 in data 18 luglio 2002;

che la Telecom Italia ha espresso in sede di conferenza parere favorevole;

che il comune di Casalbuono in sede di conferenza ha espresso parere favorevole con condizioni;

che il comune di Lagonegro ha espresso in sede di conferenza parere favorevole con prescrizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e la regione Basilicata, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, autorizza la realizzazione delle opere di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria: tronco 1, tratto 7, lotto 1. Dal km 108+000 al km 117+000; - tronco 1, tratto 7, lotto 2. Dal km 117+000 al km 123+800; - tronco 1, tratto 7, lotto 3 dal km 123+800 al km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso). Si richiama, nel contempo, l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, unitamente ai verbali della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-*ter* della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti par-

tecipanti o comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui al precedente art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è disposto il vincolo preordinato all'esproprio dalla data del presente atto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'Anas di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

Roma, 3 febbraio 2004

Il direttore generale: NOVELLA

04A02381

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004.

Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Deliberazione n. 11/2004).

IL COLLEGIO

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, così come sostituito dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 2003, n. 196, che istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;

Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione AIPA n. 42 del 13 dicembre 2001, con la quale sono state dettate le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;

Ritenuto di dover procedere alla revisione prevista dall'art. 10 della citata deliberazione n. 42/2001 al fine dell'adeguamento alle esigenze di rinnovamento tecnologico e che, pertanto, è necessario provvedere all'adozione di una nuova deliberazione che sostituisca integralmente la detta delibera n. 42/2001;

Delibera:

La presente deliberazione, che sostituisce la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001, trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a) documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica;

b) documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia;

c) documento analogico originale: documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

d) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

e) supporto ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti informatici mediante l'impiego della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, DVD);

f) memorizzazione: processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici, anche sottoscritti ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

g) archiviazione elettronica: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nella precedente lettera *f)*, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione;

h) documento archiviato: documento informatico, anche sottoscritto, così come individuato nella precedente lettera *f)*, sottoposto al processo di archiviazione elettronica;

i) conservazione sostitutiva: processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente deliberazione;

l) documento conservato: documento sottoposto al processo di conservazione sostitutiva;

m) esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia;

n) riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione informatica. Per tale processo non sono previste particolari modalità;

o) riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione informatica. Per tale processo sono previste le modalità descritte nell'art. 3, comma 2, e nell'art. 4, comma 4, della presente deliberazione;

p) riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici;

q) pubblico ufficiale: il notaio, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della presente deliberazione e nei casi per i quali possono essere chiamate in causa le altre figure previste dall'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

r) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;

s) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;

t) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali;

u) firma digitale: così come definita all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

Obblighi di conservazione sostitutiva

1. Gli obblighi di conservazione sostitutiva dei documenti, previsti dalla legislazione vigente sia per le pubbliche amministrazioni sia per i privati, sono soddisfatti a tutti gli effetti, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, qualora il processo di conservazione venga effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

2. I documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera *f)*, possono essere archiviati elettronicamente prima di essere sottoposti al processo di conservazione. Per l'archiviazione elettronica non sussistono gli obblighi di cui alla presente deliberazione.

Art. 3.

Conservazione sostitutiva di documenti informatici

1. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera *f)*, e, eventualmente, anche delle loro impronte, avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.

2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti informatici conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e termina con l'apposizione sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti informatici sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera *f)*, è inoltre richiesta l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine.

Art. 4.

Conservazione sostitutiva di documenti analogici

1. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta, e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo.

2. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione sostitutiva, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico. Il responsabile della conservazione, al termine del riversamento, ne attesta il corretto svolgimento con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi. Qualora il processo riguardi documenti originali unici di cui al comma 2, è richiesta l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine.

Art. 5.

Responsabile della conservazione

1. Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva:

a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tiene evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato;

b) archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni:

1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;

2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;

3) estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati;

4) indicazione delle copie di sicurezza;

c) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni;

d) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;

e) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;

f) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;

g) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale;

h) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

2. Il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate.

3. Il procedimento di conservazione sostitutiva può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla presente deliberazione.

4. Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente designati, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4, commi 2 e 4, casi nei quali si richiede l'intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione.

Art. 6.

Obbligo di esibizione

1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il sistema di conservazione sostitutiva e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo.

2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica.

3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall'ambiente in cui è installato il sistema di conservazione sostitutiva, deve esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui conservazione è previsto il suo intervento.

Art. 7.

Procedure operative

1. A qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del processo di conservazione sostitutiva dei documenti è consentita l'adozione di accorgimenti e procedure integrative, nel rispetto di quanto stabilito nella presente deliberazione.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano preliminarmente al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione le procedure integrative che intendono adottare ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Altri supporti di memorizzazione

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è data facoltà alle pubbliche amministrazioni e ai privati, ove non ostino particolari motivazioni, di utilizzare, nei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo, un qualsiasi supporto di memorizzazione, anche non ottico, comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle modalità previste dalla presente deliberazione.

Art. 9.

Sistemi di conservazione preesistenti

1. Le regole tecniche dettate con le deliberazioni n. 15 del 28 luglio 1994, n. 24 del 30 luglio 1998 e n. 42 del 13 dicembre 2001 continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione sostitutiva già esistenti o in corso di acquisizione al momento della pubblicazione della presente deliberazione.

2. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche indicate al comma 1 possono essere riversati in un sistema di conservazione sostitutiva tenuto in conformità alle regole tecniche dettate con la presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 2004

Il presidente: ZOFFOLI

04A02377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 marzo 2004

Dollaro USA	1,2147
Yen giapponese	134,43
Corona danese	7,4522
Lira Sterlina	0,66630
Corona svedese	9,2151
Franco svizzero	1,5793
Corona islandese	86,88
Corona norvegese	8,6365
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	33,035
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,35
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6578
Lira maltese	0,4257
Zloty polacco	4,8126
Leu romeno	39899
Tallero sloveno	237,9300
Corona slovacca	40,685
Lira turca	1613577
Dollaro australiano	1,6178
Dollaro canadese	1,6290
Dollaro di Hong Kong	9,4661
Dollaro neozelandese	1,8125
Dollaro di Singapore	2,0844
Won sudcoreano	1421,38
Rand sudafricano	8,3100

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02538

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33529 del 10 febbraio 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Rambaudi Industriale in liquidazione, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 30 settembre 2003 al 23 gennaio 2004.

Con decreto n. 33536 del 13 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. L. & A. Production, con sede in Ferrara, unità di Ferrara, via E. da Rotterdam n. 27 e via E. da Rotterdam n. 29, per il periodo dal 28 luglio 2003 al 27 luglio 2004.

Con decreto n. 33537 del 13 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a Nylstar, con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33538 del 13 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Nylstar, con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Varedo (Milano), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33539 del 13 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Onama c/o FIAT Auto, unità Vamia, con sede in Milano, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 33540 del 13 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Veam, con sede in Milano, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 33541 del 13 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. CIR Costruzioni, con sede in Argenta (Ferrara), unità su territorio nazionale, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 29 settembre 2003.

Con decreto n. 33542 del 13 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Sardinia Gold Mining, con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 gennaio 2004

04A02369

Provvedimenti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33546 del 13 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. L. & A. Production, con sede in Ferrara, unità di Ferrara, via E. da Rotterdam n. 27 e via E. da Rotterdam n. 29, per il periodo dal 28 luglio 2003 al 27 luglio 2004.

Con decreto n. 33547 del 13 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nylstar, con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33548 del 13 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nylstar, con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Varedo (Milano), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33549 del 13 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama c/o FIAT Auto unità Vamia, con sede in Milano, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 33550 del 13 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Veam, con sede in Milano, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 33551 del 13 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CIR Costruzioni, con sede in Argenta (Ferrara), unità su territorio nazionale, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 29 settembre 2003.

Con decreto n. 33552 del 13 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sardinia Gold Mining, con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 33554 del 13 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.DIS., con sede in Bitonto (Bari), unità di Lecce, Brindisi e Taranto, per il periodo dal 14 maggio 2003 al 24 novembre 2004.

Con decreto n. 33527 del 10 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bergamo iniziative editoriali, con sede in Bergamo, unità di Bergamo, per il periodo dal 4 novembre 2003 al 3 maggio 2004.

Con decreto n. 33528 del 10 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Punto Com, con sede in Roma, unità di Milano, per il periodo dal 3 settembre 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 33530 del 10 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rambaudi Industriale in liquidazione, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli, per il periodo dal 30 settembre 2003 al 23 gennaio 2004.

Con decreto n. 33531 del 10 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Fontanelli, con sede in Castelfranco di Sotto (Pisa), unità di Castelfranco di Sotto (Pisa), per il periodo dal 24 novembre 2003 al 20 novembre 2004.

Con decreto n. 33532 del 10 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cosmo Motors, con sede in Cellino Attanasio (Teramo), unità di Cellino Attanasio, per il periodo dal 14 ottobre 2003 al 13 ottobre 2004.

Con decreto n. 33533 del 10 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Stabia Porto, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2004.

04A02370 - 04A02371

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del segretario generale n. 100 del 18 febbraio 2004.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
681 AL	Ricaldone Angelo	Valenza
972 AL	Orsini fratelli S.n.c. di Orsini Luciano & Marco	Valenza
1255 AL	Bonzano & Pavan S.n.c.	Valenza
1498 AL	Capello Giovanni	Valenza
1781 AL	Bortoloni Loriano	Pecetto di Valenza
1858 AL	Mascot S.n.c. di Scotuzzi & Trivelli	Valenza
1880 AL	Arzani Luigino	Valenza
2031 AL	Costa Ginetto	Valenza
2230 AL	Scheraggi Paolo	Castelletto M.to
2259 AL	F.G.M. di Marsiglio Rinaldo e Francescon Emilio S.n.c.	Valenza
2278 AL	Ivy Joies S.n.c. di Novarese Giovanni & C.	Valenza
2330 AL	Bonzano Mirko	Valenza
2432 AL	Bordoni Aldo	Valenza
2448 AL	Marchese Giancarlo	Bassignana
2510 AL	Camurati Giorgio	Valenza
2559 AL	Bellero Giuseppe	Casale Monferrato
2593 AL	L.M. di Maccarini Luigi & C. S.a.s.	Valenza
2806 AL	Rampazzo Gianni	Borgo San Martino
2842 AL	Crotti Mauro	Bozzole
2908 AL	F.lli Cattarin S.n.c. di Cattarin L. & Cattarin R.	Valenza
2926 AL	Bea S.a.s. di Omodeo Giuseppe & C.	Valenza
2930 AL	Maniscalco Francesco	Castelletto M.to
2968 AL	Fassino Angelo Sergio	Valenza
3179 AL	Zanella Mauro	Alessandria
3252 AL	Aurelia Gioielli S.r.l.	Valenza
3333 AL	R.T. Gioielli di Tufano Cuono	Valenza
3342 AL	Gaudino Marco	Valenza
3352 AL	Desidor di Squillace Domenico	Valenza
3378 AL	Ferrari Gioielli S.a.s. di Ferrari Roberto & C.	Piovera
3419 AL	Bosso Massimo	Valenza
3430 AL	Emmepreziosi S.n.c. di Neri & Giarola	Valenza
3484 AL	M.M.U. S.r.l.	Valenza
3557AL	Pozzoli Mario	Valenza
3595 AL	Gei di Gianfranco Giansante	Valenza
3601 AL	De Lazzari Dario Loris	Valenza
3608 AL	Oro & Sport di Lo Proto Rita	Acqui Terme
3614 AL	Fattore Carlo	Valenza
3630 AL	I Gioielli di Flora di Litta Mauro & C. S.n.c.	Valenza
3633 AL	Emmeenne Oreficeria di Maiello Natale	Valenza
3645 AL	Como Laura	Valenza
3659 AL	Vibienne di Davide Borgo e Gabriele Nada S.n.c.	Casale Monferrato
3660 AL	Corti e associati di Corti Leonardo	Valenza
3741 AL	Bertazzi di Bertazzi Andrea	Casale Monferrato
3748 AL	Gold Works di Lombardi Gian Andrea	Valenza
3750 AL	Capra Andreina	Alessandria
3786 AL	Marte di Martini Ezio	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251— con determinazione del segretario generale n. 100 del 18 febbraio 2004.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

#Marchio	Denominazione ditta	Città	Smarriti
352 AL	Carnevale Franco	Valenza	5
393 AL	Bagliani Argenterie 393 AL S.r.l.	Alessandria	4
1439 AL	Bisio & Rossi di Bruno Bisio & C.	Valenza	2
1482 AL	Fom di Cavalli e D'Ettorre S.n.c.	Mirabello M.to	2
1877 AL	Raiteri Baudolino Gian Carlo	Valenza	1
1992 AL	Lenti Carlo	Valenza	3
3104 AL	Invernizzi Doriano	Valenza	3
3204 AL	Fracchia Carlo & C. Gioielli S.n.c.	Valenza	2
3613 AL	L.R. di Lacosta Giuseppe e Rosati Mirko S.n.c.	Valenza	1
3657 AL	De Pitti Gioielli S.r.l.	Valenza	7

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

04A02372

A.N.A.S. S.P.A.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - Tronco 1º, tratto 7º, lotti 4 e 5, dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud incluso) al km 139+000 (svincolo di Lauria nord incluso)».

Con il decreto n. 7558 del 26 agosto 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - tronco 1º, tratto 7º, lotti 4 e 5 - dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud incluso) al km 139+000 (svincolo di Lauria nord incluso)», ricadente nei comuni di Lagonegro, Nemoli, Rivello e Lauria, presentato dall'A.N.A.S. S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A02378

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - Tronco 1º, tratto 7º lotti 1, 2 e 3 - dal km 108+000 al km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso)».

Con il decreto n. 7485 del 18 luglio 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - tronco 1º tratto 7º lotti 1, 2 e 3 - dal km 108+000 al km 139+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso)», ricadente nei comuni di Casalbuono, Montesano sulla Marcellana e Lagonegro, presentato dall'A.N.A.S. S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A02380

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401057/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77